

Doc. **XXII**
nn. **65-69-A**

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Doc. XXII, n. 65, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUPI, CAUSIN, BUTTIGLIONE, BOSCO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

Presentata il 30 marzo 2016

Doc. XXII, n. 69, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

COSTANTINO, FASSINA, AIRAUDO, SCOTTO, QUARANTA, D'ATTORRE, DURANTI, FERRARA, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, MARCON, MELILLA, NICCHI, PANNARALE, PLACIDO, RICCIATTI

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di disagio sociale e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

Presentata il 27 maggio 2016

(Relatore: **MISURACA**)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 21 luglio 2016, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato dei Doc. XXII, nn. 65 e 69. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi dei documenti si vedano i relativi stampati.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte recanti « Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie », come modificato dagli emendamenti approvati in sede referente (Doc. XXII, n. 65 e Doc. XXII, n. 69);

uditi la relazione della deputata Rocchi nella seduta del 19 luglio 2016 e il dibattito svoltosi nella seduta del 21 luglio 2016, ai cui resoconti si rinvia integralmente;

visto altresì il testo risultante dall'approvazione degli emendamenti;

considerato, sul piano generale, che l'oggetto dell'inchiesta proposta tocca molteplici profili, i quali spaziano dal degrado e dal disagio sociale delle città e delle loro periferie fino alle implicazioni legate alla presenza di organizzazioni criminali e alla maggiore presenza di stranieri residenti;

constatato altresì che, in tale contesto, l'inchiesta si interesserebbe di svariati aspetti urbanistici, sociali, culturali e di alfabetizzazione, di integrazione etnica e religiosa dei migranti, con particolare

attenzione, tra gli altri, ai minori e alle donne e con riguardo anche all'attuazione di politiche per l'effettivo diritto al culto di tutte le confessioni religiose;

visto che nell'articolo 1 della proposta di delibera si parla a più riprese di città, periferie e aree metropolitane, senza tuttavia chiarirne con sufficiente precisione la nozione e le relative caratteristiche;

verificato, pertanto, che l'inchiesta parlamentare proposta interessa un insieme di materie molto vasto, eterogeneo e non sempre coerente. Si tratta altresì di argomenti che a tratti appaiono ispirati ad un'impostazione ideologica, per cui migrazioni, presenza di stranieri, degrado e criminalità vadano di pari passo, concezione che la Commissione cultura respinge drasticamente. Tanto più che, con riferimento ai pericoli di radicalizzazione religiosa, pendono alla Camera e sono in procinto di essere trattate proposte legislative volte a prevedere misure di monitoraggio e contrasto;

ritenuto, inoltre, che all'indagine che si vuole condurre sarebbero state più adatte le ordinarie procedure conoscitive e non lo strumento dell'inchiesta parlamentare;

considerato, a tale riguardo, che la Camera dei deputati già dispone delle informazioni assunte durante l'attività conoscitiva che ha accompagnato l'esame di diverse proposte di legge, tra le quali — per esempio — gli atti Camera 2039 Governo ed abbinata, recanti contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato, e 3594 Governo di delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016). La Commissione cultura, del resto, quanto all'abbandono scolastico menzionato nell'articolo 1, comma 2, lettera a), n. 5, ha svolto un'indagine conoscitiva sulle strategie per contrastare la dispersione scolastica, il cui documento conclusivo è stato approvato il 21 ottobre 2014 e, conseguentemente, pubblicato. Peraltro, appare improprio che gli aspetti di attuazione dell'autonomia scolastica secondo la legislazione vigente e in particolare la legge n. 107 del 2015 siano oggetto dei poteri dell'inchiesta parlamentare;

considerato ancora, quanto alla criminalità organizzata, che la legge n. 87 del 2013 ha già istituito per questa legislatura una Commissione d'inchiesta sulle mafie, con la cui attività fatalmente l'istituenda commissione finirebbe per interferire,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 2, lettera a), alinea, si sopprimano le parole da: « stato del degrado » fino a « in relazione a »;

2) all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), si sopprimano i numeri 5 e 9;

3) all'articolo 1, comma 2, si sopprima la lettera *e*).

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato del Doc. XXII, n. 65, e del Doc. XXII, n. 69, recante l'istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie;

preso atto che l'articolo 1 attribuisce, tra l'altro, alla Commissione di inchiesta il compito di accertare lo stato del degrado e del disagio sociale delle città e delle loro periferie, a partire dalle aree metropolitane, dedicando particolare attenzione all'evoluzione della situazione socio-economica, alle implicazioni sociali e alla sicurezza;

considerato che, in tale ambito, si segnala in particolare l'esigenza di considerare le realtà produttive presenti nei territori delle periferie, i tassi di occupazione, di disoccupazione, di lavoro sommerso e di lavoro precario, nonché le forme di marginalità e di esclusione sociali;

osservato che la crisi economica affrontata dal nostro Paese negli ultimi anni ha radicalmente trasformato il tessuto sociale delle città e che, sulla base dei più recenti dati diffusi dall'ISTAT, è significativa l'incidenza della povertà tra le famiglie che risiedono nei comuni che compongono le aree metropolitane;

ritenuto opportuno prestare particolare attenzione, nell'ambito dell'inchiesta, anche ai temi legati alla disoccupazione giovanile e

femminile e alla scarsa partecipazione al mercato del lavoro delle fasce di popolazione giovanile,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito, l'opportunità di integrare le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, lettera *a*), al fine di prevedere che:

a) nell'ambito del numero 3), si richiami l'esigenza di approfondire specificamente i temi legati alla disoccupazione giovanile e femminile e al fenomeno dei giovani che non lavorano e non sono iscritti a percorsi di istruzione, di formazione o di aggiornamento professionale (cosiddetti NEET);

b) nell'ambito del numero 4), si richiami l'esigenza di considerare anche l'incidenza della povertà in termini assoluti e relativi.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI SOCIALI)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare Doc. XXII n. 65 Lupi e abbinata, recante: Istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie;

rappresentata l'esigenza per cui la Commissione, nello svolgimento delle sue funzioni, tenga conto di tutte le problematiche connesse alla povertà, affrontate recentemente da questa Commissione attraverso l'esame del disegno di legge in materia di contrasto alla povertà (C. 3594);

rilevato che, all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), sembra sussistere un collegamento diretto tra la presenza di organizzazioni criminali ed una maggiore presenza di stranieri residenti, che la Commissione reputa non corretto;

evidenziato altresì, al comma 2, lettera *e*), che il collegamento tra il disagio delle aree urbane e il fenomeno della radicalizzazione

e l'adesione al terrorismo di matrice religiosa fondamentalista, di qualsiasi natura, appare anch'esso improprio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito ad espungere, all'articolo 1, comma 2, lettera *e*), il collegamento tra il disagio delle aree urbane e il fenomeno della radicalizzazione e l'adesione al terrorismo di matrice religiosa fondamentalista, di qualsiasi natura;

e la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere, all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), il collegamento diretto tra la presenza di organizzazioni criminali ed una maggiore presenza di stranieri residenti.

PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di competenza, il testo unificato delle proposte di legge di inchiesta parlamentare Doc. XXII, n. 65 Lupi e Doc. XXII, n. 69 Costantino, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

preso atto che il testo prevede l'istituzione di una Commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie;

rilevato che l'articolo 5, comma 3, che disciplina le forme di collaborazione con la Commissione, richiama diverse istituzioni pubbliche ed organizzazioni della società civile, senza però citare espressamente le Regioni,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 5, comma 3, primo periodo, dopo le parole: « si avvale della collaborazione » siano aggiunte le seguenti: « delle Regioni, »;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 2, lettere *c)* e *d)*, appare opportuno sostituire le parole: « istituzioni locali » con le seguenti: « istituzioni territoriali ».

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie.

ART. 1.

(Istituzione e funzioni).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha il compito di:

a) accertare lo stato del degrado e del disagio sociale delle città e delle loro periferie, a partire dalle aree metropolitane, con particolare attenzione all'evoluzione della situazione socio-economica e alle implicazioni sociali e della sicurezza, in relazione:

1) alla diversa struttura urbanistica e alla densità spaziale delle periferie nonché alle diverse tipologie abitative, produttive e dei servizi;

2) alla composizione sociale della popolazione dei quartieri periferici;

3) alle realtà produttive presenti nei territori delle periferie, nonché ai tassi di occupazione, di disoccupazione, di lavoro sommerso e di lavoro precario, con particolare riferimento alla disoccupazione giovanile e femminile e al fenomeno dei giovani che non lavorano e non sono impegnati in percorsi di istruzione, di formazione o di aggiornamento professionale;

4) alle forme di marginalità e di esclusione sociale, considerando anche l'incidenza della povertà in termini assoluti e relativi;

5) all'offerta formativa, alle reti tra scuole e tra queste e il territorio, ai livelli di istruzione, di integrazione e di abbandono scolastici e al fenomeno dell'analfabetismo di ritorno;

6) alla distribuzione delle risorse infrastrutturali nel territorio delle aree metropolitane e alla situazione della mobilità;

7) alla distribuzione dei servizi collettivi, con particolare riguardo alle strutture pubbliche, private e associative, scolastiche e formative, sanitarie, religiose, culturali e sportive;

8) alla presenza di migranti, con particolare riguardo ai minori e alle donne, tenendo conto delle loro diverse etnie e realtà culturali e religiose, alle strutture e alle politiche messe in atto dalle realtà locali nei confronti degli stranieri, nonché alla presenza di associazioni di migranti e di organizzazioni di volontariato volte alla mediazione culturale e all'inclusione dei migranti stessi;

b) accertare il ruolo delle istituzioni territoriali (regioni, comuni, aree metropolitane, municipalità o circoscrizioni), le modalità previste e messe in opera per favorire la partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla gestione delle politiche rivolte alle periferie, nonché la presenza di organismi di base e di cittadinanza attiva che promuovono tale partecipazione;

c) acquisire le proposte operative che provengono dalle istituzioni territoriali, dalle associazioni locali di cittadine e cittadini, dalle parrocchie, dai sindacati e dalle altre organizzazioni di categoria, dalle organizzazioni rappresentative degli utenti e dei consumatori e dalle organizzazioni delle diverse etnie presenti, volte a favorire la rinascita sociale delle periferie a partire dall'occupazione, dall'istruzione, dalla formazione professionale, dai servizi, dalla mobilità, dall'integrazione dei migranti, dalla cultura e dallo sport;

d) acquisire gli elementi oggettivi e le proposte operative che provengono dalle città italiane ed europee nelle quali si è raggiunto un buon livello di integrazione e dove il disagio sociale e la povertà sono stati affrontati con efficaci interventi pubblici e privati;

e) riferire alla Camera dei deputati proponendo interventi, anche di carattere

normativo, al fine di rimuovere le situazioni di degrado delle città e delle loro periferie, nonché, ove emergesse una connessione con tali situazioni di degrado, di attuare politiche per l'effettivo diritto al culto di tutte le religioni, per l'inclusione e per la sicurezza che possano prevenire i fenomeni di reclutamento di terroristi e di radicalizzazione.

ART. 2.

(Composizione e durata).

1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1, si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione dal mandato parlamentare.

3. La Commissione nella prima seduta elegge, ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4 del Regolamento della Camera, l'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari.

4. La Commissione conclude i propri lavori entro dodici mesi dalla data della sua costituzione e presenta alla Camera dei deputati, entro i successivi sessanta giorni, la relazione finale sulle indagini svolte.

ART. 3.

(Poteri e limiti).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla

libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

3. Sulle richieste a essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.

4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 2, sono coperti dal segreto.

5. Per il segreto di Stato nonché per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti.

6. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione, si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-*bis* del codice penale.

7. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 4.

(Obbligo del segreto).

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'ar-

articolo 3 che la Commissione abbia sottoposto al segreto funzionale.

2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 5.

(Organizzazione dei lavori).

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei propri componenti.

2. Le sedute sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza semplice, di riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione, per lo svolgimento dei suoi compiti, si avvale della collaborazione delle regioni, degli enti locali, dell'Istituto nazionale di statistica, delle università, delle rappresentanze sociali, delle associazioni culturali e di quartiere e delle associazioni anche locali che promuovono il dialogo interculturale e l'inclusione sociale e degli istituti pubblici e privati che si occupano di immigrazione e povertà. La Commissione si avvale altresì dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti.

4. Per lo svolgimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati. La Commissione può stabilire, con il regolamento interno di cui al comma 1, le modalità di pubblicazione delle spese dalla stessa sostenute, fatte salve quelle connesse ad atti e documenti soggetti a regime di segretezza.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e sono stabilite nella misura di 50.000 euro, di cui 20.000 euro per l'anno 2016 e 30.000 euro per l'anno 2017.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



170220015230